

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 E DEL DECRETO 148/2017

> bluenext <



CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI



LE NOVITÀ 2018

Dichiarazione IVA	30.4.2018 (2017: 28 febbraio)
Spesometro	La comunicazione dei dati del secondo semestre deve essere effettuata entro il 30 settembre (2017: 16 settembre poi prorogato)
Dichiarazione dei redditi	Le dichiarazioni dei redditi deve essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre (2017: 30 settembre poi prorogato)
770	Le dichiarazioni uniche devono essere inviate dai sostituti d'imposta entro il 30 ottobre (2017: 31 luglio poi prorogato)
730	La presentazione delle dichiarazioni ad un Caf dipendenti è fissata entro il 23 luglio (2017: 7 luglio poi prorogato)



SPESOMETRO



SPESOMETRO 2018

Dichiarazione IVA	30.4.2018 (2017: 28 febbraio)
----------------------	--------------------------------------

- ✓ **Art. 19 DPR 633/72**, come modificato dall'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50.
“Il diritto alla detrazione dell'imposta ... sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto... ”;
- ✓ **art. 25 del DPR 633/72**, come modificato dall'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50.
“Il contribuente deve numerare ... le fatture ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.



SEMPLIFICAZIONI 2018

La comunicazione sarà limitata ai soli dati relativi:

- ✓ alla partita IVA del cedente o prestatore;
- ✓ alla partita IVA del cessionario o committente (in alternativa, il codice fiscale, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni);
- ✓ alla data e al numero della fattura (della bolletta doganale o della nota di variazione);
- ✓ alla base imponibile IVA;
- ✓ all'aliquota IVA applicata;
- ✓ alla tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura).

Necessario un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.



SEMPLIFICAZIONI 2018

Documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro (art. 6 del DPR 9.12.96 n. 695)

La comunicazione sarà limitata ai seguenti dati:

- ✓ per il documento riepilogativo delle fatture emesse, la partita IVA del cedente o del prestatore;
- ✓ per il documento riepilogativo delle fatture passive, la partita IVA del cessionario o del committente;
- ✓ la data e il numero del documento riepilogativo;
- ✓ l'ammontare imponibile complessivo, nonché l'ammontare dell'imposta complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata.



I RIFERIMENTI

Normativa di riferimento:

- ✓ artt. 21 e 21-*bis* del DL 78/2010, per gli adempimenti;
- ✓ art. 11 co. 2-*bis* e 2-*ter* del DLgs. 471/97 per le sanzioni.

I chiarimenti ministeriali:

- ✓ R.M. 28.7.2017 n. 104/E;
- ✓ R.M. 5.7.2017 n. 87/E;
- ✓ C.M. 7.2.2017 n. 1/E;
- ✓ FAQ Agenzia delle Entrate.



SANZIONI PER COMUNICAZIONE FATTURE

Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse o ricevute (art. 11 co. 2-*bis* del DLgs. 471):

- ✓ sanzione di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per trimestre;
- ✓ la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Non si applica l'art. 12 del DLgs. 472/97 (concorso di violazioni e continuazione).



ESONERO SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Non sono applicate sanzioni se le comunicazioni dei dati riferiti al primo semestre 2017 sono effettuate correttamente entro il 28.2.2018 (**novità DL 148/2017**).

La violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata), e applicando alla sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, le riduzioni previste dall'art. 13 del DLgs. 472/97, a seconda del momento in cui interviene il versamento della sanzione stessa.



COME RAVVEDERE

Fattispecie in esame: mancato inserimento dei dati di alcune fatture nella comunicazione inviata.

- ✓ FAQ Agenzia Entrate: conviene predisporre una comunicazione (file) contenente le sole fatture non inviate con la comunicazione precedente, per agevolare i controlli dell'amministrazione.
- ✓ In realtà, con la C.M. 1/E/2017: *“nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture, o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei dati fatture”*.



COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI

Bozza dichiarazione IVA

La compilazione del **quadro VH** sarà necessaria solo per chi vuole inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o inesatti già trasmessi nell'ambito della comunicazione delle liquidazioni periodiche.

Vedi risoluzione n. 104 del 28.7.2017 (rinvio V giornata Master in tema IVA)



DICHIARAZIONE DEI REDDITI



LE NOVITÀ 2018

Dichiarazione dei redditi (1)	Le dichiarazioni dei redditi deve essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre (2017: 30 settembre poi prorogato)
Dichiarazioni dei redditi (2)	Le dichiarazioni dei redditi con termine mobile devono essere inviate entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (2017: nono mese successivo)

NOTA BENE:

- ✓ Non cambiano i termini per le scadenze mobili (esercizi a cavallo 9 mesi)
- ✓ La proroga **temporanea** ha effetto anche sui termini per l'invio delle dichiarazioni tardive

DUBBI:


Riguarda anche le persone fisiche ?



TERMINE DI PRESENTAZIONE

SLITTANO AL 31 OTTOBRE:

- ✓ la trasmissione telematica delle dichiarazioni “correttive nei termini”
- ✓ l’esercizio (o la revoca), nell’ambito del modello REDDITI, dell’opzione per i regimi fiscali speciali (consolidato fiscale nazionale e mondiale, trasparenza fiscale e *tonnage Tax*);
- ✓ l’esercizio (o la revoca), nel modello IRAP, da parte degli imprenditori individuali e delle SP in contabilità ordinaria, dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole delle SC;
- ✓ la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione *in bonis*”);
- ✓ la redazione e la sottoscrizione dell’inventario e la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- ✓ la stampa dei registri contabili analogici (libro giornale, registri IVA, scritture ausiliarie di magazzino, ecc.) e la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali;
- ✓ le registrazioni ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori;
- ✓ la presentazione dei modelli REDDITI PF 2017 e IRAP 2017 da parte degli eredi, per assolvere gli obblighi dichiarativi del defunto.



TERMINE DI PRESENTAZIONE

SLITTANO AL 31 OTTOBRE:

- ✓ **scadenza per l'invio degli interpelli disapplicativi correlati alle DR: società di comodo (non operative o in perdita sistematica) e ACE.** Le istanze di interpello in questione, non obbligatorie, devono essere presentate entro la scadenza dei termini ordinari di presentazione della DR a nulla rilevando la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 2 co. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22.7.98 n. 322 né, tanto meno, la possibilità di emendare la dichiarazione ai sensi dell'art. 2 co. 8 del citato decreto;
- ✓ **il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso le violazioni di tipo dichiarativo.** Questo vale sia per le presentazioni delle dichiarazioni omesse e presentate entro i 90 giorni dalla scadenza dei termini, sia per le correzioni delle dichiarazioni presentate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine, sia per avvalersi del ravvedimento "ordinario" per regolarizzare spontaneamente le violazioni inerenti le dichiarazioni presentate in anni precedenti. Ad esempio entro il 31.10.2018 potranno essere regolarizzate con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l'infedele presentazione dei modelli UNICO 2017, IRAP 2017, CNM 2017 e 770/2017 relativi al 2016.



DETRAZIONE IVA



DETRAZIONE IVA: NESSUNA NOVITÀ

Dichiarazione IVA	30.4.2018 (2017: 28 febbraio)
----------------------	--------------------------------------

- ✓ **Art. 19 DPR 633/72**, come modificato dall'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50.
“Il diritto alla detrazione dell'imposta ... sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto... ”;
- ✓ **art. 25 del DPR 633/72**, come modificato dall'art. 2 del DL 24.4.2017 n. 50.
“Il contribuente deve numerare ... le fatture ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.



COMPATIBILITÀ TRA DETRAZIONE E REGISTRAZIONE

- ✓ Circolare Assonime 18/2017: il termine previsto per la registrazione (art. 25) in alcuni casi è difficilmente compatibile con quello stabilito per la detrazione (art. 19).
- ✓ Esempio:
 - fattura emessa dal fornitore a dicembre 2017, e ricevuta dal cliente a maggio 2018;
 - la registrazione del documento potrebbe avvenire entro il 30.4.2019 (dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura);
 - la detrazione può, invece, essere esercitata soltanto entro il 30.4.2018 (dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto a detrarre);

alla lettera della norma, possibile perdita del diritto alla detrazione.



FATTURE DI FINE ANNO

Soluzione proposta da Assonime:

- ✓ nel caso delle fatture di fine anno ricevute tardivamente, l'esercizio della detrazione dovrebbe essere riconosciuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile;
- ✓ con riferimento all'esempio precedente, il diritto alla detrazione dovrebbe essere riconosciuto sino al 30.4.2019, coerentemente con il termine di registrazione;
- ✓ sono (erano!) attesi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.



REGIME TRANSITORIO

- ✓ Le nuove disposizioni in materia di detrazione IVA trovano applicazione con riferimento alle fatture e bollette doganali emesse a partire dal 1.1.2017.
- ✓ Le nuove norme non si applicano alle fatture emesse in anni precedenti (2015 e 2016), per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio della detrazione stessa (= dichiarazione annuale iva del secondo anno).



IVA: SANZIONE PER ERRATA FATTURAZIONE



ERRATA FATTURAZIONE: SANZIONE

- ✓ **Normativa di riferimento:** nuovo periodo dell'art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97;
- ✓ **fattispecie in esame:** il cedente/prestatore, per errore, addebita in fattura un'IVA superiore rispetto a quella dovuta (ad es., aliquota più elevata).
- ✓ **nuova sanzione per il cessionario/committente:** sanzione fissa, da **250,00** euro a **10.000,00** euro. Effetti anche per il ravvedimento;
- ✓ **condizione necessaria:** l'imposta deve essere stata assolta dal cedente/prestatore, per effetto dell'avvenuta registrazione (art. 23 del DPR 633) e della conseguente confluenza nella liquidazione di competenza (cfr. C.M. 16/E/2017, in materia di *reverse charge*);
- ✓ **detraibilità:** il cessionario/committente può detrarre l'IVA addebitata.

FAVOR REI?



REVERSE CHARGE: NORMA SIMILE

- ✓ **Normativa di riferimento:** art. 6 co. 9-*bis*.1 DLgs. 471/97;
- ✓ **fattispecie:** irregolare assolvimento del tributo;
- ✓ **ambito oggettivo:** tutte le ipotesi di *reverse charge* (artt. 17, 34, 71 e 74 del DPR 633 + operazioni *INTRACEE*);
- ✓ **cessionario/committente:** riceve fattura con IVA, invece che in reverse, e non è tenuto all'assolvimento dell'imposta;
- ✓ **responsabilità:** cessionario, con solidarietà del cedente;
- ✓ **sanzione per il cessionario:** da **250,00** a **10.000,00** euro;
- ✓ **condizione richiesta:** imposta assolta dal cedente o prestatore per effetto dell'avvenuta registrazione, di cui all'art. 23 del DPR 633, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza;
- ✓ **detraibilità:** il cessionario può detrarre l'IVA addebitata;

FAVOR REI?



CONTABILITÀ SEMPLIFICATA



MODIFICHE AL TUIR

NESSUNA MODIFICHE PER RIMANENZE E PERDITE

La legge di stabilità non introduce novità con riguardo al trattamento

- ✓ delle rimanenze di magazzino derivanti dal 2016 (sono un costo deducibile nel 2017);
- ✓ delle perdite generate dai semplificati che rimangono utilizzabili nel solo anno di loro formazione.



NOVITÀ E CRITICITÀ IRRISOLTE

- ✓ **Rimanenze finali del periodo d'imposta 2016 e perdite fiscali;**
- ✓ **riduzione del termine per l'esercizio della detrazione IVA (artt. 19 e 25 DPR 633/72), e conseguente minore *appeal* per l'opzione del "registrato" prevista dall'art. 18 co. 5 DPR 600/73;**
- ✓ incertezze sull'attività di accertamento;
- ✓ **rilevanza studi di settore nel 2017 (e poi ISA)?**



PERDITE FISCALI

Il regime resta invariato

Le perdite sono utilizzabili in **diminuzione del reddito complessivo dell'anno di formazione**

Ove risultasse un'eccedenza quest'ultima **non potrebbe essere riportata** nei periodi d'imposta successivi



RIMANENZE E SOCIETÀ DI COMODO

Il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società di comodo, non operative (art. 30 della L. 724/94) o in perdita sistematica (art. 2 co. 36-*decies* e ss. del DL 138/2011): il reddito minimo di cui all'art. 30 co. 3 della L. 724/94 è, pertanto, ridotto di un importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa.



RIMANENZE E SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

Ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale **deve essere considerato senza tener conto del componente negativo** derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.



SPESE DEDUCIBILI PER CASSA

- ✓ Acquisto di merci destinate alla rivendita, beni impiegati nel processo produttivo o incorporati nei servizi, nonché materiali di consumo;
- ✓ utenze;
- ✓ spese condominiali;
- ✓ imposte comunali deducibili;
- ✓ assicurazioni;
- ✓ interessi passivi;
- ✓ spese di rappresentanza, nel limite previsto dall'art. 108 co. 2 del TUIR.



SPESE DEDUCIBILI PER COMPETENZA

- ✓ Ammortamenti e leasing (art. 102 del TUIR);
- ✓ perdite di beni strumentali e su crediti (art. 101 del TUIR);
- ✓ accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR);
- ✓ spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR);
- ✓ oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR);
- ✓ spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR);
- ✓ oneri fiscali e contributivi (art. 99 co. 1 e 3 del TUIR);
- ✓ interessi di mora (art. 109 co. 7 del TUIR).



RIMANENZE E INVENTARIO

- ✓ **Art. 18 co. 1 secondo periodo DPR 600/73:** le imprese in contabilità semplificata sono tenute agli ***“obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”***;
- ✓ **art. 9 co. 1 lett b) DL 69/89:** entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli imprenditori in contabilità semplificata devono annotare, nei registri tenuti ai sensi dell'art. 18 DPR 600/73, il **valore delle rimanenze**, indicando distintamente per queste ultime **le quantità e i valori per singole categorie di beni**, in giacenza alla fine dell'esercizio, con l'indicazione dei **criteri seguiti per la valutazione**; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.



RIMANENZE E INVENTARIO

CM 11/E/2017: in caso di **passaggio alla contabilità ordinaria**, le **rimanenze di magazzino** devono essere rilevate nella **situazione patrimoniale di partenza** sulla base del costo medio dell'intero anno, ovvero dell'**ultimo periodo d'imposta gestito con il criterio di cassa**.

Tale orientamento sembrerebbe, pertanto, ammettere che – durante il periodo di applicazione del regime di cassa degli imprenditori in contabilità semplificata – **non deve essere redatto l'inventario di magazzino**.



RIMANENZE E INVENTARIO

Potrebbe comunque essere **opportuno tenere traccia delle variazioni delle rimanenze**, anche se non concorrono più a formare il reddito dell'imprenditore in contabilità semplificata, in quanto **l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza** continuano a controllare la **corrispondenza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati** sulla base del principio di cassa. In particolare, verificano le **giacenze di magazzino al momento dell'inizio del controllo fiscale**, e possono procedere all'indietro sino all'ultimo anno nel quale è stato applicato il criterio di competenza, tenendo conto degli acquisti e delle vendite successivamente risultanti dalla contabilità IVA e dalle registrazioni di cassa.



RIMANENZE E INVENTARIO

Conseguentemente, potrebbero continuare ad essere applicate le presunzioni di acquisti e cessioni ai fini dell'IVA, ed essere utilizzati gli **ordinari metodi di accertamento analitico-induttivo**.

L'effettuazione di queste annotazioni relative alle rimanenze di magazzino potrebbe, quindi, evitare l'insorgere di errori e fraintendimenti in sede di controllo. Una delle principali problematiche affrontate dagli organi accertatore è, infatti, rappresentata dalla **corretta individuazione e quantificazione dei beni commercializzati**, da utilizzare per desumere il **ricarico medio** applicato dall'impresa, per giungere alla ricostruzione indiretta di tutti i ricavi conseguiti.



ACCERTAMENTI INDUTTIVI

Normativa di riferimento: art. 39 del DPR 600/73

1. **Analitico induttivo:** si fonda sulle scritture contabili, ma utilizza anche presunzioni semplici, purchè qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti.
2. **Induttivo puro:** prevede la facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili, con utilizzo di presunzioni semplici, anche non qualificate. G.d.F. e Agenzia delle Entrate chiariscono che si tratta di strumento di carattere *eccezionale* applicabile solo in presenza dei presupposti indicati dalla norma.



IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 5.1.2018 a cura di Salvatore SANNA e Simone SUMA
“Regime iri nel 2018 da indicare nel modello redditi 2019”



ENTRATA IN VIGORE

LEGGE DI BILANCIO

Definitivamente prevista l'entrata in vigore dal *1.1.2018*

Chi ha rideterminato gli acconti per il 2017 considerando la nuova imposta può utilizzare il ravvedimento operoso per ravvedersi (**CON APPLICAZIONE SANZIONI ?????**)

ANALISI CONVENIENZA DEL REGIME !!!!!



INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 9.1.2018 a cura di Paola RIVETTI
“Indici di affidabilità fiscale rinviati al periodo d'imposta 2018”



NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 9-BIS DEL DL 50/2017

- ✓ **Obiettivi:** valutare il grado di *compliance* dei contribuenti;
- ✓ **oggetto:** individuazione, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili;
- ✓ **scala dei valori:** gli indici sintetizzano la normalità e la coerenza della gestione aziendale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente;
- ✓ **premialità:** il regime premiale concerne il visto di conformità, l'accertamento analitico induttivo, l'accertamento sintetico, i termini di accertamento, ...

legge di bilancio
ENTRANO IN VIGORE DALL'1.1.2018



LE NOVITÀ I TEMA DI SCHEDE CARBURANTI

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 18.1.2017 a cura di Pamela ALBERTI
“Abrogazione della scheda carburante dal 1.7.2018”
- 10.1.2018 a cura di Pamela ALBERTI e Emanuele GRECO
“Pagamento con carta per la detrazione dell'iva sugli acquisti di carburante”



L'ART. 164 DEL TUIR

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Decorrenza 1 luglio 2018



ART. 19-BIS.1 DEL DPR 633/72

All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.

Decorrenza 1 luglio 2018



SUPER AMMORTAMENTO

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 9.1.2018 a cura di Pamela ALBERTI
“Super ammortamento per l'impianto di climatizzazione”



SUPER AMMORTAMENTO 2016

L'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** e per **gli esercenti arti e professioni** che effettuano **investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016**, il **costo del cespite** – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è **maggiorato del 40%** (c.d. *super ammortamento*).



SUPER AMMORTAMENTO 2017

L'art. 1 co. 8 L. 232/2016 ha stabilito che l'art. 1 co. 91 L. 208/2015 si applica anche agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del DPR 917/86, **effettuati entro il 31.12.2017**, ovvero **entro il 30.6.2018** a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.



SUPER AMMORTAMENTO 2018

La legge di bilancio ha stabilito che l'art. 1 co. 91 L. 208/2015 si applica si applica anche agli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 30.6.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Sono **esclusi i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del DPR 917/86 e tali beni strumentali (dubbi automezzi trasporto merci e persone?).



RIEPILOGO

PERIODO	CONDIZIONI DA RISPETTARE MAGGIORAZIONE SPETTANTE
Dal 1.1.2018 al 30.6.2018	Entro il 31.12.2017 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione 40%
Dal 1.1.2018 al 30.6.2018	Assenza di una delle due condizioni indicate nel punto precedente 30%
Dal 1.7.2018 al 31.12.2018	Regime 30%
Dal 1.1.2019 al 30.6.2019	Entro il 31.12.2018 l'ordine è stato accettato ed è stato versato un acconto pari al 20% del costo di acquisizione 30%



LA PRASSI

RISOLUZIONE N. 132/E DEL 24.10.2017

È possibile fruire del super-ammortamento beneficiando della proroga al 3.7.2018, anche nelle ipotesi di variazione delle modalità di acquisizione del bene intervenute oltre il termine del 31.12.2017.

Esempio: da acquisto diretto a *leasing*



SUPER AMMORTAMENTO 2018 - NOVITÀ

1	Il bonus scende dal 40% al 30%. Con abbattimento dell'aliquota formale IRES scende la convenienza.
2	<p>Il bonus non riguarda tutti i veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co.1 del TUIR (fino al 31.12.2017 godevano dello sconto le autovetture utilizzati come strumentali nell'attività d'impresa).</p> <p>Restano, invece agevolabili, gli autoveicoli individuati dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 non espressamente richiamati dall'art. 164 co. 1 del TUIR, quali: autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera.</p>
3	Confermata l'esclusione per i beni immobili ed altri beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.



ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE

ENTRATA IN FUNZIONE VS EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

La Alfa srl acquista un macchinario il 30.12.2017, entrato in funzione il successivo 5.1.2018: il diritto al “super ammortamento” è, pertanto, maturato già nell’anno 2017 (alle condizioni previste in quel periodo d’imposta) ma potrà essere esercitato soltanto a partire dal periodo d’imposta 2018, in quanto il cespite è entrato in funzione soltanto in questo anno. In altre parole, la società non può immediatamente usufruire dell’agevolazione nell’esercizio di effettuazione dell’investimento (2017), ma **deve attendere il periodo d’imposta di effettiva entrata in funzione del bene** (2018).



AMMORTAMENTO E BONUS

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Costo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ammortamento civilistico	2.000,00	1.600,00	3.000,00
Ammortamento fiscale massima	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento fiscale deducibile	2.000,00	1.600,00	2.000,00
Super ammortamento (40%)	800,00	800,00	800,00



CESSIONE DEL BENE

- ✓ Nell'**esercizio di cessione**, la maggiorazione deve essere determinata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- ✓ ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza di cessione, il costo del bene deve essere assunto senza considerare la maggiorazione del 40%;
- ✓ le **quote di maggiorazione non dedotte** non potranno più essere utilizzate dal cedente, né dal cessionario (che acquista un bene “non nuovo”);
- ✓ il “super ammortamento” già dedotto non formerà oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente, poiché tale effetto non è espressamente previsto dalla normativa.



FRUIZIONE DEL BENEFICIO: *LEASING*

- ✓ La deduzione è operata sulla base delle regole fiscali dettate dall'art. 102 co. 7 del DPR 917/86;
- ✓ la maggiorazione è applicabile esclusivamente alla quota capitale de canone (e al prezzo di riscatto), in un orizzonte temporale **non inferiore alla metà del periodo di ammortamento** corrispondente al coefficiente stabilito dal DM: 31.12.88.



BENI DI COSTO NON SUPERIORE AD 516,45 EURO

La maggiorazione del 40% non influisce sul limite di 516,46 euro previsto dagli artt. 54 co. 2 e 102 co. 5 del TUIR per la deduzione integrale, nell'esercizio del sostenimento del costo di acquisizione del bene strumentale: in altri termini, questa possibilità di deduzione integrale non viene meno nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione prevista dalla disciplina del "super ammortamento".



BENI DI COSTO NON SUPERIORE AD 516,45 EURO

ESEMPIO

Bene acquistato in proprietà l'1.1.2016, entrato immediatamente in funzione.

Costo di acquisizione del bene: 500,00 euro.

Il bene può, pertanto, usufruire della **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione** che, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento, sarà, pertanto, pari ad 200,00 euro (euro 500 × 40%): al ricorrere di tale ipotesi, il costo del cespite non sarà ammortizzato secondo i coefficienti tabellari previsti dal DM: 31.12.88, ma sarà **dedotto integralmente nel periodo d'imposta 2016**, anche se il costo di acquisizione, comprensivo della maggiorazione del 40%, è pari ad 700,00 euro e, quindi, superiore al limite di euro 516,46 previsto per la deduzione integrale del costo nell'esercizio.



SOCIETÀ DI COMODO

Il super ammortamento **non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene** per il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il **test di operatività delle società di comodo**. La maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta, derivante dalla maggiorazione del 40% del costo, **riduce il reddito minimo presunto** rilevante nella Normativa delle società di comodo: tale disciplina, infatti, non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (C.M. 53/E/2009 e C.M. 25/E/2007). Ciò vale anche ai fini della disciplina delle **società in perdita sistematica** (C.M. 23/E/2016, § 6).



STUDI DI SETTORE

Il super (e iper) ammortamento **non produce effetti** sui valori stabiliti ai fini degli studi di settore.

Pertanto il valore del bene, se significativo ai fini degli studi di settore (e nei limiti fiscali) va indicato senza computare la maggiorazione della quota di super (e iper) ammortamento. Parimenti per le quote di ammortamento di competenza dell'esercizio e per i canoni di locazione sempre di competenza.



IPER AMMORTAMENTO

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 30.12.2017 a cura di Pamela ALBERTI
“Iper ammortamenti al 150% anche per il 2018”



Iper AMMORTAMENTO 2018

Lo sconto si applica anche agli **investimenti entro il 31.12.2018**, ovvero **entro il 31.12.2019** a condizione che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il **pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.



INVESTIMENTI 4.0

**Investimenti del periodo 1.1.2018 - 31.12.2018
(con “proroga” al 30.12.2019)**

Beni materiali strumentali nuovi



costo maggiorato del 150%

Tabella “A” L. 232/2016

Beni immateriali
strumentali nuovi



costo maggiorato del 40%

Tabella “B” L. 232/2016



INVESTIMENTI 4.0

Beni immateriali
strumentali nuovi



costo maggiorato del 40%

Tabella "B" L. 232/2016

Possono accedere a tale beneficio solo i soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento sui beni materiali di cui all'allegato A) della legge di bilancio 2017.



INVESTIMENTI 4.0

Ampliamento dell'elenco dei beni immateriali strumentali compresi nell'allegato B) della legge di bilancio 2017 connessi ai processi di Industria 4.0:

- ✓ sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- ✓ software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- ✓ software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).



INVESTIMENTI 4.0

Valida sia per i beni materiali che immateriali

Fino a 500.000 ciascuno



dichiarazione resa
dal legale rappresentante
(DPR 28.12.2000 n. 445)

Oltre 500.000 ciascuno



perizia tecnica giurata
di un ingegnere o perito industriale
o ente di certificazione accreditato



LA PERIZIA

Deve attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o all'Allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Contenuto della dichiarazione resa dal rappresentante legale: medesimo contenuto.

La documentazione deve essere acquisita entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso e può essere fruita l'agevolazione.



LA PRASSI

RISOLUZIONE N. 152/E DEL 2017

Chiarisce che, pur restando fermo il rispetto del termine del 31.12.2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, **il professionista può procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31.12.2017.**



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Cessione nel periodo di *Iper Ammortamento*

- ✓ Se nel corso del periodo di utilizzo della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l'impresa:
 1. sostituisca il bene originario con un bene nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A, della L. 232/2016;
 2. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene, e il requisito dell'interconnessione.
- ✓ Costo del nuovo bene inferiore: la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue, fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Cessione nel periodo di *Iper Ammortamento*

Bene acquistato nel 2017 per 10.000, ceduto nel 2020 con acquisto nello stesso anno di altro bene iper ammortizzabile per 7.000. Aliquota ammortamento 20%.

quota 2017 (10% di 15.000)	1.500	totale	1.500
quota 2018 (20% di 15.000)	3.000	totale	4.500
quota 2019 (20% di 15.000)	3.000	totale	7.500
quota 2020 (10% di 10.500)	1.050	totale	8.550 (*)
quota 2021 (20% di 10.500)	1.950	totale	10.500

(*) nell'esercizio di sostituzione andrebbe applicato l'ammortamento pro-rata temporis; inoltre, essendo il primo esercizio di impiego del bene sostituito, si considera aliquota ridotta al 50% (in attesa chiarimenti).



ONERI ACCESSORI

Interpretazioni ministeriali: R.M. 152/E del 15.12.2017.

- ✓ **Costo investimenti agevolabili:** rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione (art. 110 co. 1 lett. b), del TUIR);
- ✓ **individuazione oneri accessori:** OIC 16.

Fattispecie in esame 1: piccole opere murarie per installare un macchinario (ad es., basamento per l'ancoraggio del bene).

- ✓ **Risposta Agenzia delle Entrate:** nei limiti in cui le piccole opere murarie non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “*costruzioni*” (c.m. 2/E/2016), i costi relativi possono configurarsi come oneri accessori, e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento.

Fattispecie in esame 2: costo perizia o attestazione di conformità.

- ✓ **Risposta Agenzia delle Entrate:** non rileva per l'agevolazione.



ONERI ACCESSORI

Fattispecie in esame 3: attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile.

✓ **Risposta Agenzia delle Entrate:**

- gli accessori costituenti elementi indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito del processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale;
- per ragioni di semplificazione possono essere considerate accessorie le dotazioni nel limite del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iper ammortamento;
- per l'eccedenza, sarà onere del contribuente dimostrare, in sede di controllo, gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione.



IL CONTENUTO DELLA PERIZIA

Interpretazioni ministeriali: Circ. Ministero Sviluppo Economico 15.12.2017, n. 547750.

Fattispecie in esame 1: acquisto di una pluralità di beni di costo unitario non superiore a 500.000,00 euro.

✓ **Soluzione:**

- è facoltà dell'impresa richiedere l'intervento del professionista (o dell'ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione, il rilascio di una perizia giurata o di un attestato di conformità;
- la perizia giurata (o l'attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.



IL CONTENUTO DELLA PERIZIA

Fattispecie in esame 2:

- determinazione del costo fiscalmente rilevante;
 - individuazione del corretto periodo di imposta di competenza;
 - valutazione della *novità*.
- ✓ **Soluzione:** in relazione a tali contenuti, il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0



LE CARATTERISTICHE

Soggetti	Imprenditori (no professionisti)
Agevolazione	40% del costo dipendenti impegnati in formazione 4.0
Competenza	Il 40% è calcolato in base al costo di competenza per l'impresa
Regolamento	Da emanare entro il 31.3.2019
Limite	300 mila euro



(RI)QUALIFICAZIONE DEGLI ATTI EX ART. 20 DEL TUR: LE MODIFICHE

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 10.1.2018 a cura di Anita MAURO
“Il fabbricato da demolire non è un terreno edificabile per il registro”



CESSIONE QUOTE POST OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 20 del TUR attuale

- a) rilevano gli effetti giuridici o quelli economici dell'atto?
- b) che natura ha l'art. 20 del TUR e come si combina con l'art. 10-*bis* dello Statuto?

C.T. Prov. Reggio Emilia - Sentenza 10.7.2017 n. 189/2/2017

Hanno rilievo i soli effetti giuridici. Quelli economici sono irrilevanti.
Giuridicamente non vi è dubbio che si sono vendute le quote sociali e non l'azienda.

C.T. Prov. Milano - Sentenza 3639/1/2017

L'art. 20 del TUR non ha portata antielusiva. Rilevano gli effetti giuridici. Occorre valutare caso per caso.

Cassazione: sentenza n. 6758/2017, l'art. 20 detterebbe una disposizione interpretativa imponendo “[...] una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva [...]”.



CESSIONE QUOTE POST OPERAZIONI STRAORDINARIE - LA POSSIBILE EVOLUZIONE

Art. 20 del TUR

*“l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli **effetti giuridici** degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”.*


Art. 20 riformato

l'imposta è applicata “sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali o dagli atti ad esso collegati”.

La relazione

La bozza della relazione tecnica al DDL precisa che la modifica si rende necessaria per **“dirimere alcuni dubbi interpretativi** sorti in merito alla portata applicativa dell'art. 20 del DPR 26.4.86 n 131”.

Nella parte inerente gli effetti finanziari del DDL lo schema di relazione ribadisce che la disposizione ha **“natura chiarificatrice”**.



DIVIDENDI E PLUSVALENZE QUALIFICATE

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 8.1.2018 a cura di Gianluca ODETTO
 “I vecchi dividendi non scontano la ritenuta a titolo d'imposta del 26%”



DIVIDENDI QUALIFICATI

40%



Utili prodotti in esercizi in corso al
fino al 31.12.2006

49,72%



Utili prodotti da esercizio in corso al
31.12.2007 fino al 31.12.2016

58,14%



Utili prodotti da esercizio successivo
a quello in corso al 31.12.2016

Attenzione si applica anche a:

- ✓ titoli e strumenti finanziari partecipativi al capitale con remunerazione correlate agli utili;
- ✓ associazioni in partecipazione di capitale considerate “qualificate” con remunerazione correlate agli utili.



DIVIDENDI QUALIFICATI

Art. 47 co. 1



Dividendi **qualificati di socio PF**

Artt. 58 e 59



Dividendi e gain (**qualificati e non**) di socio Irpef
detenuta in regime d'impresa

Art. 67



Gain **qualificati di socio PF di SC**

Modifiche DM: 26.5.2017 - dividendi e plus qualificate

Incremento % tassazione al 58,14% (invarianza Tax - IRES 24%)

Soluzioni alla questione decorrenza

Medesima impostazione DM: 2.4.2008 (nella sostanza)



DIVIDENDI QUALIFICATI VS NON QUALIFICATI

ANTE 2007

N.Q. Utile $100 \times 33\% = 33$ netto $67 \times 12,5\% = 8,3$ Tax 41, 3

Q. Utile $100 \times 33\% = 33$ netto $67 \times 40\% \times 43\% = 11,5$ Tax 44,5

POST 2007 – FINO AL 31.12.2016

N.Q. Utile $100 \times 27,5\% = 27,5$ netto $72,5 \times 26\% = 18,85$ Tax 46,35

Q. Utile $100 \times 27,5\% = 27,5$ netto $72,5 \times 49,72\% \times 43\% = 15,50$ Tax 43

POST 1.01.2017

N.Q. Utile $100 \times 24\% = 24$ netto $76 \times 26\% = 19,76$ Tax 43,76

Q1. Utile $100 \times 24\% = 24$ netto $76 \times 58,14\% \times 43\% = 19$ Tax 43

Q2. Utile $100 \times 24\% = 24$ netto $76 \times 58,14\% \times 23\% = 10,16$ Tax 34,16



PRESUNZIONE ASSOLUTA

ART. 1 CO. 4 DM: 26.5.2017

Delibera successiva a quella di distribuzione utile 2016 si presume abbia come oggetto prima utili prodotti ante 2008 e poi utili ante 2017

Doppia presunzione a favore dei soci (adeguamento prospetto del P.N. in modello REDDITI SC – adeguamento C.U. – utili)

Doppio binario civile/fiscale che si aggiunge al doppio binario generato dalla presunzione di cui all'art. 47 co. 1 TUIR.



UTILIZZI RISERVE

Come si applica la presunzione del co. 2 se la riserva non è distribuita ma utilizzata per altri fini?

Assonime Circ. 37/08: criterio inverso alla presunzione delle delibere di distribuzione: si presume utilizzata prioritariamente la riserva di utili formata dal 2008 o, oggi, dal 2017 (idem ADC 173/2008).

In senso conforme Agenzia delle Entrate (circ 8 del 13.3.2009).

Nessuna presunzione di distribuzione per le riserve in sospensione d'imposta.



UTILI PERCEPITI TRAMITE *HOLDING*

Aggravamento di imposizione sui dividendi distribuiti da *holding*, se derivano da utili formatisi prima del 2017 (IRES al 27,50%) – tipicamente operative del gruppo.



Si assume quale esercizio di formazione del dividendo quello rispetto al quale l'assemblea della holding ne delibera la distribuzione.

Esempio: dividendo deliberato dalla *holding nel 2018* relativo al bilancio 2017 in cui è stato incassato il dividendo dell'operativa relativo all'utile 2016

Socio (soggetto IRPEF) tassa al 58,14% dividendo che se fosse stato incassato direttamente avrebbe scontato il 49,72%

Holding non conviene più ???



PLUSVALENZE DM 26.5.2017

Ambito applicativo:

- ✓ partecipazioni qualificate che generano *capital gain*;
- ✓ partecipazione detenute da imprese Irpef che presentano pex.

Incremento imponibile:

- ✓ si è passati dal 40% di imponibile al 49,72%;
- ✓ ora si passa dal 49,72% al 58,14%.

Identici effetti sulle *minus* deducibili (quota esente)



PLUSVALENZE QUALIFICATE

Le plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite da persone fisiche concorrono al reddito con gli stessi criteri adottati per quelle da partecipazioni non qualificate.

Tassazione con imposta sostitutiva del 26%

Entrata in vigore: per i redditi diversi realizzati dal 1.1.2019



PLUSVALENZE: CONSIDERAZIONI

La norma corregge il co. 3 dell' art. 5 del DLgs. 461/97 che disponeva la separata indicazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate nella dichiarazione annuale dei redditi, in ragione del loro diverso trattamento.

I redditi diversi realizzati mediante la cessione di partecipazioni qualificate e non, potrebbero concorrere nella compensazione delle eventuali minusvalenze relative alle due categorie di partecipazioni.



DIVIDENDI QUALIFICATI

I dividendi derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche concorrono al reddito con gli stessi criteri adottati per quelli derivanti da partecipazioni non qualificate.

Tassazione con imposta sostitutiva del 26%



DIVIDENDI QUALIFICATI

Le novità trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dal 1.1.2018 ma con avendo riguardo a due parametri:

- ✓ per gli utili da partecipazioni qualificate prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 applicazione immediata;
- ✓ per utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 per i quali la distribuzione è deliberata fino al 31.12.2022 continueranno ad applicarsi le regole previgenti (DM 26.5.2017).



CONSIDERAZIONI

- ✓ Differenza tax tra **qualificate e non qualificate** irragionevole. Ad aliquota IRPEF al 43% sostanzialmente identica (ma Tax comunque più per le NQ) ad aliquota IRPEF 23% differenza del 10% (43,76 per le NQ vs 34,16 per le Q) → ragioni della modifica normativa;
- ✓ da riconsiderare il vantaggio degli “affrancamenti” volontari delle partecipazioni pagando l’8% (rivalutazione un pò più conveniente);
- ✓ regime transitorio per cessioni ante 1.1.2018. Base imponibile 49,72% contro 58,14% (21,38% contro 25%). Conveniva accelerare la cessione se possibile!!!!
- ✓ se distribuisco prima dividendi “vecchi” tasso un po’ meno;
- ✓ recesso resta sperequato sul fronte perizia. Non *capital gain* (art. 67 TUIR) ma reddito di capitale (art. 47 co. 7). Stessa Tax e stessi effetti della cessione ma senza vantaggi fiscali. Illogico.



RIEPILOGANDO

Cessioni effettuate nel 2017

Tassazione plusvalenza per la quota incassata per il 49,72%: se non affrancata la tassazione irpef massima sarà pari al 21,38%.

Cessioni che saranno effettuate nel 2018

Tassazione plusvalenza per la quota incassata per il 58,14%: se non affrancata la tassazione irpef massima sarà pari al 25%.

Riaperti i termini per affrancamento con pagamento imposta sostitutiva del 8%: la convenienza ad affrancare vi è quando la plusvalenza supera gli 8/25 (pari al 32%) del valore complessivo della partecipazione che è oggetto di cessione.

Cessioni che saranno effettuate nel 2019

Tassazione plusvalenza con imposta sostitutiva del 26%.

Riaperti i termini per affrancamento con pagamento imposta sostitutiva del 8%: la convenienza ad affrancare vi è quando la plusvalenza supera gli 8/26 (pari a circa il 31%) del valore complessivo della partecipazione che è oggetto di cessione.



ALTRE NOVITÀ



INTERESSI LEGALI

AUMENTO DALLO 0,1% ALLO 0,3%

Conseguenti effetti su casi pratici, come per il ravvedimento.




RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 5.1.2018 a cura di Giuseppe REBECCA e Simone SUMA
“Affrancamento del valore dei terreni penalizzato”



RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

8%

**PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
TERRENI**

8%



F24 E COMPENSAZIONI



LO STOP ALLE COMPENSAZIONI

Compensazione con **profili di rischio** → **blocco** F24 fino a 30 giorni.

Riguarda deleghe interessate da “compensazioni” (anche se non “a saldo zero”).

Esito del controllo negativo → pagamento ok alla data di presentazione; nessuna comunicazione delle Entrate entro 30 giorni dalla presentazione → delega regolare

Esito del controllo positivo → *I versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati* → **rigetto dell'intero F24.**

Sanzione correlata all'intero importo?

Anche per la parte eventualmente versata se la compensazione era parziale?



LO STOP ALLE COMPENSAZIONI

Esempi di profili di rischio (secondo la relazione di accompagnamento):

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Attuazione (quindi entrata in vigore) demandata al varo di un decreto attuativo del Direttore Agenzia delle Entrate

Come sarà comunicata la sospensione del modello F24?

Quando scatterà il blocco?

Come sarà comunicato il via libera?

Come sarà comunicato il blocco?

Come le tutele? Impugnabile la comunicazione di diniego?



ROTTAMAZIONE DEI RUOLI



DL 148/2017

- ✓ Vengono di fatto riproposte le disposizioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016, come già interpretate da Ade e altri enti (vedi ODCEC Roma);
- ✓ la “vecchia” norma consentiva di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 2000 al 2016;
- ✓ si estingueva il debito senza pagare sanzioni ed interessi di mora.
- ✓ **Introdotte di conseguenza:**
 - **riapertura per carichi dal 2000 al 2016;**
 - **riammissione per carichi dal 2000 al 2016;**
 - **estensione per carichi dal 1.1.2017 al 30.9.2017.**



RIAPERTURA

Oggetto	Carichi trasmessi dal 2000 al 2016: riammissione per i debitori che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017.
Procedura	✓ presentazione dell'apposita domanda ad opera del debitore;
	✓ liquidazione delle rate non onorate al 31.12.2016, relative ai piani in essere al 24.10.2016, e loro pagamento in unica soluzione;
	✓ liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.



RIAPERTURA: MODELLO “DA 2000/17”

Il modello, a pena di decadenza, va presentato **entro il 15.5.2018**:
personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);

- ✓ mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- ✓ tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- ✓ mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura on line “Fai D.A. te” disponibile anche nella propria area riservata.



RIAPERTURA VECCHIE RATE AL 31.12.2016''

Dopo la presentazione del modello entro il 15.5.2018:

- ✓ **entro il 30.6.2018** Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, relative a piani di dilazione dei ruoli in essere al 24.10.2016;
- ✓ **entro il 31.7.2018** il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottamazione, deve pagare le rate anzidette.



RIAPERTURA: PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.9.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente e gli importi dovranno essere versati:

- ✓ per l'80%, in due rate di pari ammontare, scadenti il 31.10.2018 e il 30.11.2018;
- ✓ per il restante 20%, in un'unica rata scadente il 28.2.2019.



RIAMMISSIONE

Oggetto	Carichi trasmessi dal 2000 al 2016: riammissione per i debitori che non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.4.2017.
Procedura	✓ presentazione dell'apposita domanda ad opera del debitore;
	✓ liquidazione delle rate non onorate (quelle relative ai piani in essere al 24.10.2016, che in breve sono state la causa del diniego) e loro pagamento in unica soluzione;
	✓ liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.



RIAMMISSIONE

Possono essere “riammessi” alla rottamazione:

- ✓ i debitori che hanno ricevuto notifica di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza a ottobre, novembre e dicembre 2016;
- ✓ i debitori che hanno ricevuto notifica di un diniego basato sul mancato pagamento delle rate in scadenza in momenti antecedenti a ottobre 2016.



RIAMMISSIONE: MODELLO DA 2000/17 (SUPERA IL “DAR”)

Il modello, a pena di decadenza, va presentato **entro il 15.5.2018**:

personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);

- ✓ mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione
- ✓ tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità)
- ✓ mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura *on line* “Fai da te” disponibile anche nella propria area riservata.



RIAMMISSIONE VECCHIE RATE AL 31.12.2016

Una volta presentato il modello entro il 15.5.2018:

- ✓ **entro il 30.6.2018** Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l'importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate, che hanno dato luogo al diniego;
- ✓ **entro il 31.7.2018** il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammissione, deve pagare le rate anzidette.



RIAMMISSIONE: PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.9.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente e gli importi dovranno essere versati:

- ✓ per l'80%, in due rate di pari ammontare, scadenti il 31.10.2018 e il 30.11.2018;
- ✓ per il restante 20%, in un'unica rata scadente il 28.2.2019.



ESTENSIONE

Oggetto	la rottamazione dei ruoli viene estesa ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2017 al 30.9.2017
Procedura	✓ presentazione dell'apposita domanda ad opera del debitore;
	✓ liquidazione delle rate da rottamazione dei ruoli e pagamento ad opera del debitore, in unica soluzione o in forma rateale.



ESTENSIONE: MODELLO DA 2000/17 (SUPERA IL “DAR”)

Il modello, a pena di decadenza, va presentato **entro il 15.5.2018**:

personalmente dal debitore;

oppure

avvalendosi di un intermediario (nel qual caso occorre allegare copia del documento di identità del debitore e dell'intermediario);

- ✓ mediante consegna manuale presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- ✓ tramite invio del modello alle caselle PEC all'uopo istituite e indicate nel modello stesso (in caso di invio a mezzo PEC, è sempre necessario allegare copia di un documento di identità);
- ✓ mediante il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando la procedura *on line* “Fai da te” disponibile anche nella propria area riservata.



ESTENSIONE: PAGAMENTO ROTTAMAZIONE

Entro il 30.6.2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l'importo da pagare per effetto della rottamazione; quindi, non è prevista l'autoliquidazione delle somme.

Gli importi possono essere pagati in **massimo cinque rate**, osservando le seguenti scadenze:

- ✓ **31.7.2018**, per la prima rata;
- ✓ **30.9.2018**, per la seconda rata;
- ✓ **31.10.2018**, per la terza rata;
- ✓ **30.11.2018**, per la quarta rata;
- ✓ **28.2.2019**, per la quinta rata.



ACCERTAMENTO E CONTROLLI 2018: NOVITÀ NORMATIVE

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- 23.12.2017 a cura di Alfio CISSELLO
 “Reclamo con soglia dei 50.000,00 euro per gli atti ricevuti dal 1 gennaio”



NOTIFICHE DI ATTI A FINE 2017

Tradizionalmente alla fine dell'anno vengono notificati gli atti relativi al periodo di imposta in chiusura in quel momento. A fine 2017, dunque, sono stati notificati gli atti relativi al periodo di imposta 2012 rispetto ai quali:

- ✓ la prima valutazione riguarda l'imposta dovuta: laddove sia non superiore a 20 mila euro si dovrà intraprendere la strada del reclamo;
- ✓ *attenzione : per gli atti notificati dal 1.1.2018 l'importo entro il quale si deve attivare il reclamo è pari a 50 mila euro.*



IL RECLAMO: ASPETTI GENERALI

- ✓ Innalzamento soglia per controversia “reclamabile”;
- ✓ estensione istituto agli atti emessi da qualsiasi ente impositore;
- ✓ semplificazione modalità di instaurazione del procedimento;
- ✓ riduzione misura sanzioni da mediazione;
- ✓ eliminazione inibizione conciliazione giudiziale per liti da reclamo.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila [cinquantamila – cfr. DL 50/2017] euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12 co. 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 co. 2, primo periodo.



IL RECLAMO: ASPETTI GENERALI

- ✓ Applicazione istituito a qualsiasi controversia tributaria;
- ✓ controparte qualsiasi ente impositore;
- ✓ spartiacque quantitativo “valore della lite”;
- ✓ determinazione della lite ➔ importo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con atto impugnato;
- ✓ per atti impugnabili notificati a decorrere dal 1.1.2018 applicabilità a controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila [cinquantamila – cfr. DL 50/2017] euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12 co. 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 co. 2, primo periodo.



NOTIFICHE DI ATTI A FINE 2017

CIRCOLARE N. 30 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22.12.2017

Illustrazione delle novità in tema di reclamo introdotte dal DL 50 del 2017.

Il valore della lite è rappresentato dal tributo al netto di sanzioni ed interessi in relazione ad ogni atto oggetto di impugnativa.

Nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è ovviamente l'importo delle sanzioni.



NOTIFICHE DI ATTI A FINE 2017

CIRCOLARE N. 30 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22.12.2017

Importante chiarimento sul *dies a quo* della nuova disciplina in relazione alla data di notifica degli atti.

La notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente e dunque rileva la data in cui si perfeziona la notifica in capo al destinatario.

Quindi se l'atto è stato notificato prima del 1.1.2018 ma ricevuto dal contribuente dopo tale data lo stesso è soggetto a reclamo.

ATTENZIONE ALLA INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DELLA LITE VISTO CHE L'ARTICOLO 17 BIS PREVEDE L'IMPROCEDIBILITÀ DELLA LITE SOGGETTA A RECLAMO NEL CASO SI PRESENTI IL RICORSO



NOTIFICHE DI ATTI A FINE 2017

Lettere di *compliance*:

- ✓ possibile attivare il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472 del 1997: ultimo esempio quello della mancata compilazione del quadro RW;
- ✓ non sono delle contestazioni richiedenti imposta e, dunque, è ancora possibile la sanatoria spontanea. Sono inviti a verificare il corretto adempimento degli obblighi di natura tributaria in quanto non risultanti all'amministrazione finanziaria;



NOTIFICHE DI ATTI A FINE 2017

Avvisi di accertamento ed avvertenze contenuti negli atti:

- 1) già detto del reclamo;
- 2) accertamento con adesione;
- 3) pagamento del terzo delle imposte entro il termine di proposizione del ricorso;
- 4) definizione delle sole sanzioni ovvero acquiescenza all'atto;
- 5) contenzioso.

Valutazione da fare nel mese di gennaio tenendo conto che fisicamente gli atti potrebbero non essere giunti entro il 31.12.2017.

